

DECRETO FISCALE/2

Sanatoria delle cartelle: tutte le regole per chiudere

Servizi ▶ pagine 37-40

Il ruolo si chiude con lo sconto

Richiesta di adesione entro il 23 gennaio
Per le multe stralciati solo gli interessi
Decadenza immediata per chi non versa

di **Luigi Lovecchio**

Niente sanzioni, interessi di mora e interessi di dilazione. Restano invece dovuti la sorte capitale (tributo o contributo assistenziale), gli interessi per ritardo alla iscrizione ruolo e l'aggio esattoriale, oltre alle spese per eventuali procedure esecutive. Il Dl 193/2016 apre a una rottamazione delle cartelle piuttosto conveniente per i contribuenti, che non esclude le somme in contenzioso. L'unico neo è probabilmente rappresentato dalla dilazione del pagamento, che è piuttosto breve (quattro rate, l'ultima delle quali non può andare oltre il 15 marzo 2018), per somme che potrebbero essere anche molto consistenti.

Dentro e fuori

Sotto il profilo delle entrate ammesse alla definizione, rientrano tutte quelle riscosse tramite ruolo, di natura sia patrimoniale che tributaria, compresa l'Iva. Non vi sono distinzioni neppure in ordine all'ente impositore, perché vi rientrano, tra l'altro, anche i tributi comunali e regionali.

Sono espressamente esclusi:

- le risorse comunitarie, come i dazi e le accise;
- l'Iva all'importazione;
- le somme recuperate per aiuti di Stato;
- i crediti da condanna della Corte dei conti;
- le sanzioni pecuniarie di natura penale;
- le sanzioni per violazioni al Codice della strada ma attenzione perché per queste ultime la definizione è ammessa ma unica-

mente in relazione alle somme aggiuntive alla sanzione.

L'iter

La procedura è piuttosto semplice, poiché si risolve nella presentazione di un'istanza, redatta su un modulo apposito, entro il 23 gennaio 2017 (il 22 è domenica e il termine slitta al giorno successivo). Successivamente, l'agente della riscossione comunica al debitore gli importi dovuti, suddivisi nel numero di rate da questi prescelto, in un massimo di quattro.

Tuttavia la presentazione dell'istanza vale come espressa manifestazione di volontà, rispetto alla quale potrebbe essere complicato tornare indietro. Questo significa che, una volta ricevuta la comunicazione di Equitalia, se il debitore non paga nei termini una qualsiasi delle rate prescritte, la rottamazione decade, con l'effetto ulteriore che il carico residuo non può più essere rateizzato. Questa circostanza è molto importante per chi ha in corso dilazioni piuttosto lunghe (dieci anni, ad esempio), alle quali rinuncia con la rottamazione. Bisogna quindi fare bene i conti degli importi da versare, perché se non si è in grado di far fronte al debito da rottamazione, nei tempi ristretti fissati nel Dl 193, forse potrebbe essere meglio proseguire nella rateazione in corso. A tale riguardo, si evidenzia che la disciplina di riferimento prevede espressamente che alla dilazione da definizione del ruolo non si applicano le regole dell'articolo 19 del Dpr 602/1973.

Ciò significa non solo che gli

importi dovuti non possono essere oggetto di un nuovo piano di rientro ma che non è nemmeno possibile ripristinare la dilazione iniziale, versando gli importi scaduti.

È ammessa la rottamazione di tutti ruoli affidati dal 2000 al 2015, incluse le partite derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito dell'Inps, per le quali la fase della formazione del ruolo non è prevista. Sono inclusi i ruoli in contenzioso, ma per questi si assume l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti. L'ambito di questa disposizione dovrà essere chiarito. In particolare, se oggetto dell'impugnazione è il ruolo, bisogna stabilire se la rottamazione debba necessariamente comprendere la totalità delle partite in discussione oppure se il debitore può scegliere cosa definire. In quest'ultimo caso, è evidente che potrebbe non definirsi l'intero giudizio, ma solo una parte di esso.

Considerazioni analoghe possono valere se la cartella da rottamare scaturisce da un avviso di accertamento in contenzioso. Se la regola è che o si definisce tutto o nulla, i benefici di legge non potranno essere applicati. Si ritiene però che la soluzione corretta sia quella di ammettere anche le definizioni parziali.

Per le somme non in contenzioso, invece, dovrebbe senz'altro essere possibile scegliere le partite da rottamare.

Se il debitore ha dilazioni scadute può ugualmente rottamare gli importi residui. Se invece la dilazione è in corso, la legge prevede, come condizione di accesso, il pagamento delle rate dovu-



te dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016. Sembra peraltro possibile che il pagamento avvenga anche in ritardo, purché entro la fine dell'anno.

Lo stop alle ipoteche

Con la presentazione della domanda si inibisce l'adozione di nuove misure cautelari (**fermo e ipoteca**) o esecutive. I fermi e le ipoteche già iscritti restano salvi. Come pure l'istanza è inefficace nei riguardi di procedure esecutive che siano nella fase finale. Possono invece essere rottamati anche i debiti per i quali vi è stata la segnalazione di una Pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 48-bis del Dpr 602/1973.

APPROFONDIMENTO ONLINE

Il testo del decreto legge
www.ilsote24ore.com


IN SINTESI

Il perimetro della sanatoria

■ La rottamazione dei ruoli prevista dal Dl 193/2016 consente di chiudere i conti con le cartelle esattoriali per i ruoli affidati dal 2000 al 2015. I contribuenti che aderiranno non verseranno sanzioni, interessi di mora e interessi di dilazione. Bisognerà pagare, invece, la sorte capitale (tributo o contributo assistenziale), gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e l'aggio esattoriale, oltre alle spese per eventuali procedure esecutive

Le date chiave

■ Equitalia e Riscossione Sicilia dovranno mettere a disposizione il modello per la richiesta di adesione entro il 7 novembre 2016. I contribuenti interessati potranno presentare l'istanza entro il 23 gennaio (il 22 cade di domenica e il termine scatta al lunedì) mentre entro il 24 aprile 2017 (il 22 cade di sabato) l'agente della riscossione dovrà comunicare l'importo dovuto e quello delle singole rate per chi ha scelto questa forma di pagamento




I. LA PROCEDURA**Il concessionario
comunica gli importi
entro il 24 aprile**

Entro il 24 aprile 2017 il concessionario della riscossione (Equitalia o Riscossione Sicilia) comunicherà l'importo dovuto per la rottamazione quello delle singole rate per chi ha scelto questa modalità di pagamento.

Rosanna Acierno > pagina 38

GUIDA AL DECRETO FISCALE | LA SANATORIA DELLE CARTELLE

La procedura

L'effetto

Con l'avvio della rottamazione vengono «congelate» le misure cautelari avviate dall'agente della riscossione

Domande entro il 23 gennaio

Il modello per l'adesione dal 7 novembre sul sito dell'agente della riscossione

Rosanna Acierno

L'adesione agevolata dei ruoli non è automatica, ma occorre che il contribuente si attivi autonomamente e che rispetti le scadenze fissate dal decreto legge.

La presentazione dell'istanza

I contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione dei ruoli dovranno presentare un'istanza all'agente della riscossione, a pena di inammissibilità, entro il 23 gennaio 2017 (il 22 gennaio cade di domenica), indicando la modalità di pagamento prescelta (se in un'unica soluzione o a rate) e con l'impegno a rinunciare al ricorso, in caso di somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio.

Per i ruoli affidati dagli enti impositori operanti su tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Sicilia, la richiesta andrà rivolta a Equitalia riscossione spa, mentre per i ruoli affidati dagli enti impositori operanti in Sicilia, la richiesta andrà rivolta a Riscossione Sicilia spa. Il facsimile dell'istanza, nonché le relative modalità di compilazione e di consegna della stessa saranno pubblicati entro il 7 novembre 2016, sui siti internet istituzionali di Equitalia e di Riscossione Sicilia spa.

L'accoglimento dell'istanza e pagamento

In caso di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata dei ruoli, entro il 24 aprile 2017, Equitalia riscossione spa o Riscossione Sicilia spa, ciascuna per le proprie competenze, comunicheranno al contribuente istante che ha chiesto di avvalersi della rottamazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché, in caso di richiesta di pagamento in forma dilazionata, l'importo di ciascuna delle

quattro rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il pagamento potrà essere fatto in unica soluzione o in quattro rate, sulle quali saranno dovuti gli interessi da dilazione del 4,5% annuo. In caso di pagamento rateale, inoltre, le prime due rate saranno pari ad un terzo ciascuna delle somme complessivamente dovute, mentre la terza e la quarta saranno pari a un sesto ciascuna e dovranno essere pagate rispettivamente entro il 15 dicembre 2017 e il 15 marzo 2018. Occorre comunque precisare che la definizione non gode dell'enorme sullarizzazione dei debiti con Equitalia. Ne consegue che, ai fini della determinazione del numero massimo di rate concedibili, non rileva in alcun modo la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, né si applicano le disposizioni che

cui sarà effettuato l'addebito); ❶ mediante bollettini precompilati allegati alla risposta inviata dallo stesso agente; ❷ recandosi direttamente allo sportello dell'agente della riscossione e versando contestualmente le somme dovute.

Blocco delle azioni cautelari ed esecutive

A seguito della presentazione della istanza di definizione, l'agente della riscossione non potrà avviare nuove azioni cautelari (come il fermo amministrativo e/o l'iscrizione di ipoteca) ed esecutive (come il pignoramento dei beni mobili anche pressoterzie/o l'espropriazione immobiliare), ferme restando quelle eventualmente già avviate. Al tempo stesso, però, saranno sospesi tutti i termini perentori di prescrizione e decadenza che lo stesso agente della riscossione è tenuto rispettare, così come previsto dalla normativa vigente (Dpr 602/73) ai fini della notifica dei propri atti dell'espletamento delle azioni cautelari ed esecutive. Inoltre, il mancato o insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata, o anche di una sola di esse, determinerà la decadenza dalla definizione e tutto torna come prima, con la ripresa automatica delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l'esclusione da una nuova rateazione.

GLI IMPORTI

Entro il 24 aprile 2017 sarà comunicato l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione prevedono il pagamento mensile delle rate e quelle che stabiliscono la decadenza dalla dilazione in caso di mancato pagamento (per i piani concessi dal 22 ottobre 2015) di cinque rate non consecutive. Per pagare e chiudere una volta per tutte i conti con l'agente della riscossione, una volta che ha ricevuto la risposta in merito all'importo dovuto, il debitore ha tre possibilità di pagamento, alternative tra loro: ❶ mediante domiciliazione bancaria (soltanto però qualora ne abbia fatto esplicita richiesta in sede di istanza di definizione, indicando le coordinate bancarie del conto corrente su

IN SINTESI**L'istanza**


- Entro il 7 novembre sul sito dell'agente della riscossione deve essere pubblicato il modulo per l'istanza di adesione
- La domanda deve essere presentata entro lunedì 23 gennaio

Il pagamento

- Si può pagare in un'unica soluzione oppure a rate, massimo quattro
- Il contribuente può scegliere tra tre diverse tipologie di pagamento

Azioni cautelari

- Con l'istanza di definizione l'agente della riscossione e non potrà avviare nuove azioni cautelari ed esecutive



Il calendario

Il fattore tempo nell'adesione agevolata dei ruoli contenuta nel decreto legge 193 è fondamentale. Un eventuale ritardo nella presentazione dell'istanza o nel pagamento anche solo di una delle rate comporta l'uscita senza appello dalla procedura agevolata. C'è poi un altro aspetto rilevante legato al calendario che riguarda la data iniziale e finale dei ruoli che possono essere rottamati. Il periodo interessato alla sanatoria copre un arco temporale di sedici anni. Il DL 193/2016 è operativo dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (24 ottobre 2016); lo stesso DL prevede che i contribuenti che intendono aderire hanno novanta giorni di tempo per farlo, e dato che il novantesimo giorno cade di domenica si slitta automaticamente al lunedì successivo.

Gennaio

03
2000**DATA
INIZIALE****Lunedì 3 gennaio 2000**

È il termine iniziale a decorrere dal quale tutti i ruoli affidati dagli enti impositori, quali l'agenzia delle Entrate, l'Inps, l'Inail e gli enti locali, agli agenti della riscossione possono essere definiti in maniera agevolata senza corrispondere le sanzioni in essi inclusi né gli interessi di mora. Nel caso si rottamino le contravvenzioni stradali, invece delle sanzioni ad essere "condonati" sono gli interessi di cui alla legge 689 del 1981. Di seguito le date più rilevanti della sanatoria

Dicembre

31
2015**DATA
FINALE****Giovedì 31 dicembre 2015**

È l'ultimo termine entro cui tutti i ruoli affidati dagli enti impositori, quali l'agenzia delle Entrate, l'Inps, l'Inail e gli enti locali, agli agenti della riscossione possono essere definiti in maniera agevolata senza corrispondere le sanzioni in essi inclusi né gli interessi di mora. Nel caso si rottamino le contravvenzioni stradali, invece delle sanzioni ad essere "condonati" sono gli interessi di cui alla legge 689 del 1981

Novembre

07
2016**TEMPISTICA
MODELLO****Lunedì 7 novembre 2016**

È il termine massimo entro cui l'agente della riscossione deve pubblicare sul proprio sito internet istituzionale la modulistica necessaria per aderire alla definizione agevolata dei ruoli e le relative procedure da eseguire. La rottamazione, infatti, deve essere attivata dai soggetti interessati attraverso l'invio dell'istanza sul modello appositamente predisposto da Equitalia riscossioni spa, e per la sola regione Sicilia da Riscossioni Sicilia spa

Gennaio

23
2017**TEMPI
PER
L'ISTANZA****Lunedì 23 gennaio 2017**

È il termine massimo entro cui il contribuente può presentare l'istanza all'agente della riscossione per poter accedere alla definizione agevolata dei ruoli. Nella richiesta il contribuente deve anche indicare il numero delle rate prescelto (se una o più rate) e, comunque, entro il limite di quattro, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi cui si riferisce la richiesta, impegnandosi a rinunciarvi

Aprile

24
2017**IMPORTO
TOTALE****Lunedì 24 aprile 2017**

È il termine massimo entro cui l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato l'istanza per aderire alla definizione agevolata dei ruoli l'ammontare complessivo delle somme dovute. La norma letteralmente dice che l'agente ha tempo per rispondere 180 giorni dalla pubblicazione del DL 193 in Gazzetta, la scadenza sarebbe sabato 22 aprile ma slitta al lunedì successivo

Dicembre

15
2017**TERZA
RATA****Venerdì 15 dicembre 2017**

È il termine massimo entro cui deve essere pagata la terza rata, nella misura di un sesto delle somme dovute, qualora il contribuente abbia deciso di aderire alla procedura di definizione attraverso il pagamento rateale nella misura massima di quattro rate. In caso di rateazione dovranno essere conteggiati anche gli interessi da dilazione nella misura del 4,5 per cento annuo

Marzo

15
2018**QUARTA
RATA****Giovedì 15 marzo 2018**

È il termine massimo entro cui deve essere pagata la quarta rata, nella misura di un sesto delle somme dovute, qualora il contribuente abbia deciso di aderire alla procedura di definizione attraverso il pagamento rateale nella misura massima di quattro rate. In caso di rateazione dovranno essere conteggiati anche gli interessi da dilazione nella misura del 4,5 per cento annuo

**DOMANDE
&
RISPOSTE**

● **La definizione agevolata dei ruoli è automatica oppure occorre attivarsi personalmente?**

L'adesione alla rottamazione delle cartelle avviene su richiesta del contribuente. Entro il termine massimo di lunedì 23 gennaio 2017 (perché il 22 cade di domenica) il debitore dovrà manifestare all'agente della riscossione (Equitalia riscossione spa oppure, solo

in Sicilia, Riscossione Sicilia spa) la sua intenzione di avvalersi della procedura. Per farlo dovrà utilizzare un modello ad hoc che lo stesso agente della riscossione dovrà, entro il prossimo 8 novembre 2016, rendere pubblico sul proprio sito internet

● **Ai fini della definizione, è possibile effettuare il pagamento a rate?**

Il pagamento delle somme dovute per la rottamazione dei ruoli può avvenire in un'unica soluzione, oppure su apposita richiesta del contribuente, a rate entro il limite massimo di quattro, sulle quali saranno dovuti gli interessi da dilazione del 4,5% annuo. In caso di pagamento rateale, inoltre, le prime due rate saranno pari ad un terzo ciascuna delle somme complessivamente dovute, mentre la terza e la

quarta saranno pari ad un sesto ciascuna e dovranno essere pagate al massimo, rispettivamente, entro il 15 dicembre 2017 e il 15 marzo 2018.

● **In caso di pagamento rateale, è possibile chiedere una proroga della dilazione in caso di temporanea difficoltà?**

No. Ai fini della definizione agevolata non si applicano le norme sull'ordinaria

rateizzazione dei debiti con l'agente della riscossione, non rilevando dunque in alcun modo la temporanea situazione di obiettiva difficoltà

●
In quali modalità è possibile effettuare il pagamento delle somme dovute?

Per pagare e chiudere, una volta per tutte, i conti con l'agente della riscossione, il debitore può scegliere di versare le somme dovute mediante la domiciliazione bancaria, indicando i dati bancari nell'istanza oppure di versare le stesse mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione di risposta inviata dallo stesso agente della riscossione oppure direttamente presso uno degli sportelli dell'agente della riscossione

●
Oltre ai benefici economici, quali altri vantaggi derivano dalla rottamazione dei ruoli?

A seguito della presentazione dell'istanza di definizione, l'agente della riscossione non potrà avviare nuove azioni cautelari (quali, ad esempio il fermo amministrativo e/o l'iscrizione di ipoteca) ed esecutive (quali, ad esempio, il pignoramento dei beni mobili anche presso terzi e/o l'espropriazione immobiliare), fatti salvi però i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti


●
Cosa accade in caso di mancato pagamento degli importi dovuti o anche di una sola rata?

Il mancato o insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata o anche di una sola di esse determinerà la decadenza dalla definizione agevolata e tutto torna come prima, con la ripresa automatica delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l'esclusione da una nuova rateazione

A CURA DI **Rosanna Acierno**

2. LE RIDUZIONI*Stop alle sanzioni e agli interessi di mora e dilazione*

GUIDA AL DECRETO FISCALE | SANATORIA DELLE CARTELLE

La procedura

Come si «sana»

Si pagano somme affidate a titolo di capitale e interessi, aggi. spese per le procedure esecutive e spese di notifica

Fino a quattro rate per rottamare le vecchie cartelle

All'importo va aggiunto l'interesse del 4,5%

Salvina Morina
Tonino Morina

Il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 contiene le regole per estinguere i debiti delle cartelle di pagamento e dei ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015. Per agenti della riscossione si intendono, oltre ad Equitalia, anche gli altri agenti della riscossione che operano sul territorio, come, ad esempio, Riscossione Sicilia, per i contribuenti siciliani.

I benefici maggiori della rottamazione cartelle riguardano la cancellazione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle altre sanzioni e delle somme aggiuntive, cioè degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali.

I soggetti ammessi

Possono avvalersi della rottamazione anche i contribuenti che hanno già pagato, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, parte delle somme dovute relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti consecutivi dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In verità, questa norma complica la definizione, perché esclude

rebbe i contribuenti che omettono di pagare qualcheduna, ammettendo al beneficio, invece, i contribuenti che magari non hanno pagato nulla.

Il costo

Per determinare l'ammontare delle somme da versare per la definizione agevolata:

- si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella;
- restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive per i contributi previdenziali.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

È inoltre stabilito che il debitore, se per effetto di pagamenti parziali ha già integralmente corrisposto quanto dovuto per la rottamazione, per beneficia-

re degli effetti della definizione agevolata, deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi, presentando la dichiarazione entro il 23 gennaio 2017.

No a nuove azioni esecutive

Dopo la presentazione della dichiarazione l'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive, o iscriverne nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, o non sia stata presentata istanza di assegnazione, o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Le esclusioni

Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- le risorse proprie tradizionali;
- l'Iva riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le

sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

■ le sanzioni per violazioni al Codice della strada, per le quali la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi.

Per fruire della rottamazione, il contribuente dovrà eseguire il pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo:

- delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- degli aggi maturati a favore dell'agente della riscossione;
- del rimborso delle spese per le procedure esecutive e del rimborso delle spese di notifica.



I casi pratici**PRIMO ESEMPIO****CARTELLA DI PAGAMENTO PER ACCERTAMENTO**
(atto definitivo per mancata opposizione)

Sanzioni	18.519,00
Addizionale all' Irpef enti locali - Sost. imposta	281
Addizionale all' Irpef enti locali - Autotassazione	25
Addizionale regionale Irpef	605
Addizionale regionale Irpef - Interessi articolo 20	54
Irpef imposta persone fisiche	17.446,00
Interessi Irpef ritardata iscrizione	1.570,00
Costo della notifica degli atti	9
Aggio	3.286,00
Interessi di mora	2.563,00
Diritti / Spese	93
Totale cartella	44.451,00

IMPONIBILE DOVUTO CON LA ROTTAMAZIONE

Sanzioni	—
Addizionale all' Irpef Enti Locali - Sost. Imposta	281
Addizionale all' Irpef Enti Locali - Autotassazione	25
Addizionale Regionale Irpef	605
Addizionale Regionale Irpef - Interessi Art.20	54
Irpef Imposta Persone Fisiche	17.446,00
Interessi Irpef ritardata iscrizione	1.570,00
Costo della notifica degli Atti	9
Aggio	3.286,00
Interessi di mora	—
Diritti / Spese	93
Totale da pagare	23.369,00

Il risparmio è di 21.082 euro, pari al 47,43% di 44.451 euro

SECONDO ESEMPIO**CARTELLA DI PAGAMENTO PER SOLE SANZIONI**
(per omessa compilazione del quadro RW)

Sanzioni	480.697,00
Costo della notifica degli Atti	5,00
Aggio	3.500,00
Diritti / Spese	280,00
Totale cartella	484.482,00

IMPONIBILE DOVUTO CON LA ROTTAMAZIONE

Sanzioni	—
Costo della notifica degli Atti	5,00
Aggio	3.500,00
Diritti / Spese	280,00
Totale da pagare	3.785,00

Il risparmio è di 480.697 euro, pari al 99,22% di 484.482 euro

TERZO ESEMPIO**CARTELLA DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTI INPS**
(per omessi pagamenti contributi previdenziali)

Contributi Inps	10.316,00
Sanzioni	6.189,00
Interessi di mora	1.318,00
Costo della notifica degli atti	4,00
Aggio	829,00
Totale cartella	18.656,00

IMPONIBILE DOVUTO CON LA ROTTAMAZIONE

Contributi Inps	10.316,00
Sanzioni	—
Interessi di mora	—
Costo della notifica degli atti	4,00
Aggio	829,00
Totale da pagare	11.149,00

Il risparmio è di 7.507 euro, pari al 40,24% di 18.656 euro

IN SINTESI**Cosa si paga**

- Chi aderisce alla rottamazione delle cartelle dovrà pagare solo le somme affidate all' agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; gli aggi maturati a favore dell' agente; il rimborso delle spese per le procedure esecutive; il rimborso delle spese di notifica.
- Sono escluse dalla sanatoria le risorse proprietarie tradizionali; l' Iva riscossa all' importazione; le

somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti esentenze penali di condanna; le sanzioni per violazioni al Codice della strada per le quali la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi



DOMANDE & RISPOSTE

● **Vorrei sapere se posso fruire della rottamazione per una cartella di pagamento notificata nel 1999.**

No: l' articolo 6, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 ammette alla definizione agevolata, cosiddetta rottamazione cartelle, i «carichi inclusi in ruolo, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015». Salvo modifiche del decreto in sede di conversione in legge, al

momento, la definizione agevolata è esclusa per le cartelle di pagamento notificate prima del 2000.

● **Ho incorso il pagamento rateale di una cartella e sono in difficoltà per pagare la rata di novembre. Vorrei fruire della rottamazione ma mi è stato detto che, se non pago la rata in scadenza il 30 novembre 2016, potrei essere escluso dal beneficio della rottamazione.**

L' esclusione "paventata" dal lettore è prevista dalla legge. È

esattamente il comma 8 dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge n.193, a stabilire che la definizione agevolata «può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi» affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015 «e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016». In verità, questa norma potrebbe complicare la definizione, perché escluderebbe i contribuenti, com'è il caso del lettore, che omettono di pagare qualche rata nel periodo ottobre – dicembre 2016, ammettendo al beneficio, invece, i contribuenti che magari non hanno pagato nulla.

rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni somme aggiuntive per i contributi previdenziali. È inoltre stabilito che il debitore, se per effetto di pagamenti parziali ha già integralmente corrisposto quanto dovuto per la rottamazione, per beneficiare della definizione agevolata deve comunque presentare la relativa dichiarazione entro il 23 gennaio 2017.

● **Sarà possibile pagare le somme dovute per la rottamazione in unica soluzione?**

La risposta è affermativa. La norma, articolo 6, comma 3, del decreto legge 2 ottobre 2016, n. 193, dispone che le somme dovute a seguito della rottamazione cartelle dovranno essere pagate in 4 rate, sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo, di cui le prime due rate ciascuna pari a un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari a un sesto delle somme dovute; inoltre, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018. Nulla vieta di pagare in unica soluzione, anche per risparmiare gli interessi.

● **Mi sono accorto che, in base alla rottamazione cartelle, ho pagato più di quanto previsto dalla definizione agevolata. Chiedo se sarà perciò possibile ottenere la restituzione di quanto pagato in più.**

La risposta è negativa. Per determinare l'ammontare delle somme da versare per la definizione agevolata: si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella; restano definitivamente acquisite e non sono

LE LITI

Necessario valutare quando conviene uscire dal contenzioso

di **Tonino Morina**

Il contribuente interessato alla **definizione agevolata**, cosiddetta «rottamazione cartelle», dovrà presentare entro il 23 gennaio 2017, una dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Nella dichiarazione da presentare all'agente della riscossione il debitore dovrà indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di quattro rate, nonché la pendenza di giudizi che hanno per oggetto carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Insomma, presentando la dichiarazione di definizione agevolata, il contribuente deve **rinunciare al contenzioso in corso**, di qualsiasi natura esso sia, tributario, previdenziale o altro, e in qualsiasi grado di giudizio sia pendente.

La definizione agevolata, con la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, prescinde dal fatto che il contribuente abbia presentato ricorso ed il giudizio è ancora pendente, o se il contribuente non ha presentato ricorso contro le richieste di pagamento dell'agente della riscossione. La rottamazione prescinde anche dalle sentenze emesse

nel corso del giudizio, sia per i debiti tributari, sia per i debiti di altra natura. I contribuenti dovranno però valutare la sostenibilità delle loro ragioni in sede di contenzioso. Può essere il caso di un contribuente che ha presentato ricorso contro un accertamento basato sugli studi di settore, con richiesta di maggiore imposte per 12.500 euro, contributi Inps 4.366 euro, sanzioni 12.500 euro, in totale 29.366 euro. È vero che con la rottamazione cartelle potrà fruire della cancellazione delle sanzioni, ma è altrettanto vero che dovrà pagare tutte le imposte,

i contributi, l'aggio e gli interessi, per circa 18.000 euro in totale. È evidente, che, se il contribuente ha dichiarato quanto effettivamente incassato, non ha evaso nulla, ed è sicuro di potere ottenere giustizia presso le commissioni tributarie, lo stesso proseguirà il contenzioso, senza avvalersi della rottamazione.

Entro il 24 aprile 2017, l'agente della riscossione comunica ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione per la definizione agevolata l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

In caso di **mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento** dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

In questo caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.

● RIPRODUZIONE RISERVATA



Equitalia

● Il gruppo Equitalia esercita la riscossione dei tributi sul tutta Italia esclusa la Sicilia, ed è organizzato in Holding Equitalia, Equitalia Servizi di riscossione ed Equitalia Giustizia. Holding Equitalia, istituita nel 2005, è una società a capitale pubblico (51% agenzia delle Entrate e 49% Inps) e svolge il suo ruolo istituzionale tramite Equitalia Servizi di riscossione, che dal 1° luglio 2016 svolge il ruolo di agente unico della riscossione. Equitalia Giustizia, istituita nel 2008, è il gestore del Fondo unico di giustizia, dove confluiscono le somme sequestrate alla criminalità organizzata



IL PUNTO CRITICO

Su multe ed entrate locali la sanatoria divide i Comuni

di **Pasquale Mirto**
e **Gianni Trovati**

La «definizione agevolata» delle multe, che permette di chiudere le partite arretrate senza pagare gli interessi accumulati nel tempo, si applica a tutti secondo le intenzioni esplicite del governo, ma esclude la metà dei Comuni secondo la lettera del decreto fiscale (Dl 193/2016) pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 249 di lunedì scorso. La stessa Italia divisa in due si incontra sulla rottamazione della tassatura rifiuti e di tutte le altre entrate locali, con l'eccezione di quelle (a partire dall'addizionale Irpef) che passano in automatico attraverso i meccanismi della riscossione statale.

La ragione è semplice. L'articolo 6 del decreto, quello che disciplina la «definizione agevolata», spiega nell'incipit che le nuove regole si applicano «relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015». Il ruolo, però, è esclusiva di Equitalia e delle sue articolazioni, a cui quindi si riferisce la citazione al plurale degli «agenti della riscossione», mentre in tutti gli altri casi si usa l'ingiunzione

fiscale, sia quando a raccogliere i tributi locali è direttamente il Comune sia quando l'attività è affidata a un agente, privato o pubblico, iscritto all'albo.

In questo quadro, insomma, la possibilità per gli automobilisti, e più in generale per i contribuenti, di evitare gli interessi sulle vecchie multe e anche le sanzioni sulle vecchie

IL NODO

Il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale si riferisce solo ai «ruoli» che sono esclusiva di Equitalia

L'INTERVENTO

Per estendere l'operazione a tutti gli enti come vuole il governo serve un correttivo


cartelle dipenderebbe sostanzialmente dal caso: cioè dal fatto che, nell'anno in cui si è verificato il mancato pagamento, il Comune fosse legato o meno ad Equitalia.

Il problema è diffuso, e per capirlo bastano un paio di numeri.

Dal 2011 al 2015, come ha spiegato solo un mese fa lo stesso amministratore delegato di Equitalia Ernesto Maria Ruffini alla commissione Finanze del Senato, 2.539 Comuni hanno abbandonato l'agente nazionale della riscossione. Questo esodo, che ha raggiunto il proprio apice in Toscana e Friuli Venezia Giulia dove ha coinvolto più del 70% degli enti locali, è dovuto all'eternolimbo in cui la riscossione locale vive dal 2011, quando una riforma poi costantemente rinviata aveva deciso l'uscita di Equitalia dalla gestione degli incassi locali. Nel 2015, anno che chiude l'orizzonte temporale della rottamazione, l'agente nazionale ha gestito la riscossione di 3.622 Comuni, cioè il 45% dei municipi italiani, ma il quadro cambia appunto di anno in anno.

La questione solleva evidenti problemi di equità, perché tratta in modo diverso contribuenti nella stessa condizione solo sulla base del Comune debitore, e andrà probabilmente affrontata con un correttivo al decreto. Che dovrà probabilmente occuparsi anche dei riflessi sul bilancio degli enti locali interessati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL CONTO

Abbuono limitato agli interessi, sanzioni immutate

Per i debiti compresi nella rottamazione delle cartelle, i benefici riguardano sia le sanzioni sia gli interessi. L'unica eccezione riguarda le multe stradali: per esse, l'articolo 6, comma 11, del decreto fiscale (Dl 193/2016) abbuona solo gli interessi. Una scelta che pare legata a questioni di opportunità ed equità. Ma che in qualche caso può penalizzare anche cittadini destinatari di cartelle a loro volta di dubbia opportunità.

Il trattamento meno favorevole delle multe stradali non pagate è giustificato dalla loro natura diversa rispetto a quella degli debiti compresi nella sanatoria. Nel caso di questi ultimi, la somma dovuta è solitamente un tributo, cui si aggiungono le sanzioni legate al mancato pagamento; per le multe stradali, invece, la somma dovuta è essa stessa una sanzione. Ridurre quest'ultima, dunque, è parso quantomeno inopportuno (se non addirittura a rischio di incostituzionalità).

Va però detto che in realtà, per la stragrande maggioranza delle infrazioni stradali, la somma dovuta a titolo di sanzione è già di per sé molto aumentata rispetto a quella originaria: il Codice della strada stabilisce che chi non paga entro 60 giorni dalla notifica subisce un raddoppio dell'importo "base". Anche se quest'ultimo è tecnicamente concepito come

un «pagamento in misura ridotta», cioè una sorta di sconto che spetta se si paga presto e senza iniziare un contenzioso, per cui l'entità nominale della sanzione è proprio quella doppia.

Più forte è un'altra obiezione: alcune cartelle sono state spedite anche a cittadini che, secondo il più recente orientamento della Cassazione (sentenza n. 9507/2014), non avrebbero dovuto riceverne. Accade quando la multa viene

IL CASO

Tra gli addebiti ci sono anche quelli infondati spediti a chi ha solo omesso le spese di notifica

pagata, ma si dimentica di aggiungere nel versamento le spese di notifica e accertamento. Per la Cassazione, visto che la sanzione viene pagata, va considerata estinta e l'ente impositore può recuperare le spese con una procedura privatistica (e a volte può bastare anche un semplice avviso bonario). Senonché la prassi consolidata in questi anni ha fatto sì che venissero spedite cartelle anche in questi casi.

M.Cap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

